

A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Veneto

Trasmessa per PEC
non segue originale

Venezia, 22/6/2018

Prot. 2018/ 9771 /DR-VE

A:

E p.c.

Associazione delle organizzazioni
di ingegneria, di architettura
e di consulenza
tecnico-economica (OICE)
Via Flaminia, 388
00196 - Roma
oice.associazione@pec.it

Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Oggetto: Procedura aperta - ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.- per l'affidamento servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori nonché dei servizi consistenti nella relazione geologica, geotecnica, archeologica, diagnosi energetica e altre relazioni specialistiche, indagini complementari al progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, in relazione al restauratore e alla relazione archeologica, contabilità, e accatastamento finale, finalizzato al miglioramento/adequamento sismico, all'efficientamento energetico, al recupero funzionale e restauro dell'immobile storico artistico denominato "Palazzo Mandelli sito in Venezia, Cannaregio 1757 (VED0060) al fine di destinarlo a sede di due Amministrazioni dello Stato.– Nota di riscontro a comunicazione AM/prot. n. 119 del 20/06/2018 da parte dell'Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica (OICE).

Con riferimento alla procedura di cui in oggetto e in risposta alla comunicazione AM/prot. n. 119 del 20/06/2018 da parte dell'Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica (OICE), si rappresenta quanto di seguito.

Le osservazioni contenute nella suddetta comunicazione si riferiscono al par. 14.2 lett. a) del disciplinare di gara in cui, tra i criteri e i subcriteri di valutazione, si precisa che "La professionalità e adeguatezza dell'offerta sarà valutata sulla base della documentazione presentata dai concorrenti per un massimo di tre servizi". Il criterio a.2) prevede che "L'O.E. dovrà indicare il miglioramento realizzato su interventi di



Via Borgo Pezzana, 1 – 30174 Venezia Mestre – Tel. 041/2381811 – Fax mail 06/50516063

e-mail: dre.veneto@agenziademanio.it
pec: dre_veneto@pec.agenziademanio.it
Contact Center 800 800 023

efficientamento energetico eseguiti su edifici diversi, con un incremento di almeno 4 classi. La S.A. valuterà al massimo n. 2 progetti di miglioramento energetico realizzati, attribuendo il punteggio migliore qualora l'O.E. dimostri di aver progettato un intervento, successivamente realizzato, appartenente ad una classe di partenza dell'immobile uguale o inferiore alla classe B ad una classe di arrivo che dovrà essere di almeno 4 classi superiore."

Con la pubblicazione delle FAQ del 20 giugno 2018, è stata fornita risposta ai quesiti pervenuti. In particolare:

Domanda: :

a) Per la professionalità ed adeguatezza dell'offerta all'interno del disciplinare di gara - punto 14.2, a) pag. 24 - non è specificato alcuna range temporale per i servizi relativi agli interventi ritenuti significativi. .

Questi possono riferirsi a progetti antecedenti agli ultimi 10 anni?

b) il punto a2a pagina 25 del disciplinare chiede di presentare n°2 interventi di miglioramento energetico di almeno 4 classi.

Considerato che paragonare la nuova con la vecchia normativa sulla certificazione energetica è sostanzialmente impossibile perché vanno a identificare fattori diversi e le categorie energetiche sono cambiate radicalmente:

- gli interventi valutabili sono solo quelli realizzati in vigenza della normativa vigente, il Decreto Interministeriale 26 giugno 2015?

- Gli interventi presentati dovranno essere stati già realizzati?

Risposta:

a) gli incarichi svolti, relativi alle 3 schede descrittive, devono essere stati espletati negli ultimi dieci anni.

b) L'Operatore Economico dovrà presentare interventi realizzati in vigenza della normativa vigente, il Decreto Interministeriale 26 giugno 2015. Sì, Gli interventi presentati dovranno essere stati già realizzati

Codesta associazione osserva che ***"Considerando che il decreto interministeriale 26 giugno 2015 è in vigore dal primo ottobre 2015, appare evidente che alla luce del chiarimento fornito gli operatori economici sono di fatto costretti a presentare progetti redatti dal primo ottobre 2015 (meno di tre anni fa); inoltre chiedendo che essi siano stati realizzati, significa che in meno di 3 anni è necessario che sia stata avviata e sviluppata la progettazione... nonché appaltati e conclusi i lavori. Tutto ciò senza considerare il fatto che si deve comunque trattare di progetti affini alla ristrutturazione di un palazzo vincolato e decorato in centro storico a Venezia con importo lavori di circa 7 milioni di €, requisito di per se già particolarmente restrittivo"***.

A tal riguardo si rileva che le previsioni del Disciplinare di gara, oggetto di contestazione, sono assolutamente legittime per le ragioni che verranno di seguito specificate.

E' necessario premettere che si è già proceduto a rispondere a quesiti attinenti ai progetti di miglioramento energetico, tramite il documento FAQ n. 13 **innanzi richiamato**, Prot. n° 2016/816RI/DR-VE del 20/06/2018, pubblicato il 20/06/2018 sul sito della gara in oggetto e che in questa sede si conferma.

Le previsione di **“trattare progetti affini alla ristrutturazione di un palazzo vincolato**” fa riferimento appunto a servizi affini e non identici, pertanto la restrizione contestata è priva di rilevanza in quanto infondata.

Inoltre, al fine di garantire parità di trattamento e favorire la valutazione dei temi dell'efficientamento energetico in modo congruo, non si può fare riferimento a diverse normative non esattamente coincidenti e difficilmente confrontabili.


L'aver richiesto servizi in vigore del DM del 26 giugno 2015 non restringe la concorrenza e non viola il principio di non discriminazione e parità di trattamento, non essendo un requisito di partecipazione, bensì consente una valutazione degli offerenti in modo omogeneo al fine di un confronto paragonabile delle offerte sulla base degli stessi temi svolti.

In considerazione di quanto sopra, non potrà trovare accoglimento la richiesta di revisione, stante la coerenza di tale previsione con i principi del diritto dell'Unione europea che sovrintendono alla partecipazione e all'affidamento dei contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, si dispone che la presente nota venga pubblicata nella sezione “amministrazione trasparente” del sito internet www.agenziademanio.it, nella pagina dedicata alla procedura in oggetto.

Cordiali saluti.

Il Direttore Regionale
Dario Di Girolamo



Il RUP
Il Responsabile dei Servizi Tecnici
Ing. Marica Cestaro

